



Alessio Bartolacelli

Jean Monnet Chair in Business Law in the European Union and Sustainable Economy

SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE SOCIALE: IMPLICAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE

La cattedra Jean Monnet

Annualmente 3 corsi + 1 seminario dottorale

Su 3 anni 25+ ulteriori eventi, pluridisciplinari

Cattedre coinvolte, oltre a diritto commerciale: Economia
Politica, Filosofia Morale, Storia del Diritto, Diritto
costituzionale, Diritto amministrativo, Diritto agrario,
Diritto privato comparato, *and counting...*

Studiosi internazionali (Janet Dine, Christopher
Bruner,...)

E nel dottorato, oltre al seminario annuale, attività
specifiche, anche da realizzarsi da parte dei dottorandi

Innanzitutto: dove?

Discorriamo di diritto commerciale, e dunque viene da chiedersi: in che ambito ci muoviamo?

- Impresa?
- Società?
- Entrambe?

Un po' di chiarezza...

Sostenibilità, questa sconosciuta

- Che cosa significa sostenibilità?
- Diverse definizioni...
- ... nessuna pienamente soddisfacente.
- Quindi problema di metodo preliminare
- Che riguarda anche (ancora) l'ambito di riferimento
 - Macro (l'economia in generale: lo «sviluppo sostenibile»)
 - Micro (i soggetti economici: le imprese e le società)

Sostenibilità

Sviluppo sostenibile soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri (Rapporto Brundtland, 1987)

- Focus (congiuntamente) su:
 - Ambiente
 - Sviluppo

Sostenibilità

Più recentemente (Johannesburg 2002, Rio 2012) compaiono le connotazioni specifiche cosiddette «ESG»:

- Environment
- Social
- Governance

Sostenibilità ambientale

- Capacità di...
- ...mantenimento...
- ...nel tempo...
- ...qualità e riproducibilità delle risorse naturali

(definizione da Cagnin, Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile, Padova, 2018, 23 s.)

Sostenibilità sociale

- Capacità di...
- ...garantire l'accesso...
- ...a beni fondamentali...
- ...e a condizioni di benessere...
- ...in modo equo...
- ...all'interno delle comunità odierne e di quelle future

(Ibidem)

Sostenibilità di governance

- Difficoltosa anche la definizione; qui Cagnin utilizza la «sostenibilità economica»
- Capacità di...
- ...generare crescita...
- ...duratura...
- ...degli indicatori economici...
- ...attraverso la creazione di reddito e di lavoro per il sostentamento delle popolazioni.

(Ibidem)

Alcune costanti

- Interdisciplinare
- Lungo termine
- Riproducibilità
- Crescita/benessere come costante intrinseca

Presente e futuro della sostenibilità

- OIL (1998/9-2008-2019): *decent work* (occupazione, protezione sociale, dialogo sociale, diritti fondamentali del lavoro)
- Assemblea generale delle Nazioni Unite (2015): Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
 - Preservare risorse del pianeta
 - Mettere fine a povertà e fame
 - Combattere le disuguaglianze
 - Costruire società pacifiche, giuste e *inclusive*
 - Proteggere diritti umani
 - Promuovere uguaglianze di genere
 - Creare condizioni per un crescita economica sostenibile, inclusiva e duratura, per una prosperità condivisa e un lavoro dignitoso per tutti
 - 17 Obiettivi per sviluppo sostenibile, con 169 targets
- Il tutto indirizzato ai Paesi membri dell'ONU, con scadenza 2030 (Strategie nazionali di sviluppo sostenibile e monitoraggio globale a *High Level Forum on Sustainable Development*)

Nel frattempo la UE...

- *Preambolo TUE*

«**DETERMINATI** a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, **tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile** nel contesto della realizzazione del **mercato interno** e del **rafforzamento della coesione** e della **protezione dell'ambiente**, nonché ad attuare **politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori**»

(segue)

- *Art. 3.3 TUE (interno)*

«3. L'Unione instaura un mercato interno. **Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa**, basato su una **crescita economica equilibrata** e sulla **stabilità dei prezzi**, su un'**economia sociale di mercato** fortemente competitiva, che mira alla **piena occupazione e al progresso sociale**, e su un **elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente**. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.»

(segue)

- *Art. 3.5 TUE (esterno)*

«5. Nelle relazioni con il resto del mondo **l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi**, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. **Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani**, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. »

(segue)

- *Art. 21.2 TUE (esterno)*

«2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:

- a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;
- b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale;
- c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;
- d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;**
- e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;
- f) contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;**
- g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;
- h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.»

(segue)

- *Preambolo e Art. 37 Carta dei Diritti fondamentali UE*

«L'Unione [...] cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.»

«Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.»

(segue)

- Pacchetto economia circolare 30.5.2018
- Green Deal Europeo 11.12.2019
- Strategia dell'UE sullo sviluppo sostenibile
 - Comunicazione 15.5.2001
 - Valutazione 2005 9.2.2005
 - Relazione 22.10.2007
 - Riesame 24.7.2009
 - Quadro strategico Europa 2020 (2010)
 - Adesione ad Agenda 2030 (2019)

E tutto questo...

... cosa c'entra con il diritto commerciale?

Dal macro al micro: le imprese come attore economico promotore dello sviluppo

- sia in chiave di luogo di lavoro
- sia in chiave di utilizzatore di risorse (umane e naturali)
- sia in ottica di organizzazione sociale

Dallo sviluppo sostenibile alla CSR

- Sostenibilità forte...
- ... e sostenibilità debole
- Ripresa di centralità di ambiente «corporate»
 - Con definizione imprecisa: non si tratta solamente di società incorporate (e dunque le s.p.a., tecnicamente), ma (perlomeno) di tutte le società
 - Social
 - Responsibility

Ancora la UE...

- Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (Commissione Europea 2018)
 - Proposta di Regolamento UE relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili – COM(2018)353
- E già Libro verde - Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese – COM(2001)366

Proprio nel Libro verde del 2001

- Definizione di CSR:

«l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.»

Quindi:

- Limitato a imprese
- Volontaria
- «sociali ed ecologiche»... ES...G?

Ma, si intende...

- La CSR è per sua natura su base volontaria
- Questo significa che **non** si parla di CSR con riferimento al rispetto di norme specifiche in tema
 - Ambientale
 - Sociale
 - Governance

La domanda

- È volontaria... ma la volontarietà «regge»?
- La storia del Business Roundtable Statement del 2019...
- E della copertina dell'Economist di Agosto 2019

Per capire meglio...

... è necessario partire da una domanda di fondo.

«A cosa serve una società?»

o anche

«Chi è il proprietario della società?»

Domanda banale?

Forse, ma...

Molte risposte possibili...

...con enormi implicazioni sistematiche e di responsabilità

Il tema di fondo è la definizione dell'**interesse sociale**

Questa introduzione prescinde dal diritto nazionale e sovranazionale applicabile alle società

Le teorie dell'impresa e della società

In primo luogo si fronteggiano due teorie di fondo:

- **Contrattualismo**
 - Diritto angloamericano

- **Istituzionalismo**
 - Matrice renana

Contrattualismo

- La società come contratto
- Le parti contrattuali – soci – sono coloro che devono beneficiare del risultato dell'attività economica
- Ne discende che chi gestisce (gli amministratori) deve farlo nell'ottica della **massimizzazione** del vantaggio per i soci
 - Doveri fiduciari nei confronti dei soci

Istituzionalismo

- La società come istituzione sociale
- Interesse di società non coincide necessariamente con quello dei soci
- Funzione sociale della società è offerta di vantaggi/benefici a *stakeholders*
 - *Dipendenti, fornitori, creditori, consumatori, clienti e, naturalmente, soci.*

Accanto a queste...

...ve ne sono altre, che, inserendosi nella matrice contrattualista o istituzionalista, vogliono spiegare la dinamica interna dell'impresa, e in particolare:

- Rapporto soci/amministratori
- Rapporto società/*stakeholders*

Teorie dell'impresa

- Matrice innanzitutto economica
- Spiegano come l'imprenditore affronta:
 - Rischi
 - Incertezze
 - Finanziamento
 - Struttura della società (*corporate governance*)
- Leitmotiv: impresa strutturata è più vantaggiosa di ricorso costante e continuo a mercato ► efficienza

Teoria neoclassica

- Impresa come strumento per la combinazione di risorse
- Input-output
- Idea di fondo: basta l'imprenditore e poca tecnologia. Ogni decisione in capo all'imprenditore (allocazione finanziamenti ecc...)
- Limite: non supporta imprese a forte necessità di tecnologia (innovazione ne risente) e non valorizza organizzazione aziendale

Nexus of contracts theory

- Impresa come attività complessa e collaborativa, mezzo per l'organizzazione di rapporti contrattuali (con dipendenti, con fornitori, con delegati...), con imprenditore che organizza per ottimizzare i bilanciamenti di interessi divergenti
- Limiti: asimmetrie informative; egoismo del management (*free riding*); in assenza di controllo appropriato – comunque svolto da imprenditore, che non sempre potrebbe avere competenze – rischio di sottoproduzione

Sistema di relazioni

- Impresa come luogo dell'alternativa *make/buy* svolta dall'imprenditore, sulla base di costo marginale (Coase, 1937)
- Questo implica, in chiave macro, la interazione tra imprese e mercato (e regole naturali di mercato sono sospese all'interno dell'impresa; e in condizioni ottimali è più efficiente del mercato)

Teoria dei diritti di proprietà

- Impresa coincide con proprietari di *non-human assets*
- Evoluzione di teoria contrattuale, con ruolo dominante del proprietario, ossia di chi detiene i diritti residuali sul risultato d'impresa, nell'integrazione contrattuale per minimizzare l'incertezza negoziale. Questo riduce l'utilizzo del contenzioso, velocizzando l'attività
- Limite: non distingue tra soci e amministratori, teorizzando la perfezione nella coincidenza (il che non sempre avviene...)

Team production theory

- Simile a *Nexus of contracts* e a teoria di diritti di proprietà
- Ma in questo caso le esigenze di *stakeholders* sono bilanciate con quelle dei soci attraverso gli amministratori

Dalla teoria alla pratica

- *La corporate governance*
- Definizione: le regole del governo societario
- Dunque la relazione tra i diversi soggetti che «popolano» l'impresa
- In particolare i tre soggetti chiave: soci, amministratori, altri *stakeholders*

Le teorie di CG

- Volte a regolamentare le relazioni endosocietarie
- In definitiva a dirimere la questione generale su quale sia l'interesse preminente all'interno della società
- E quindi anche il ruolo sociale della società

Shareholder primacy

- Ruolo chiave di soci come proprietari dell'impresa
- Gli amministratori agiscono nell'interesse dei soci, che ne valutano le performance
- Questo significa che gli amministratori sono in un rapporto *principall/agent* con i soci
- E implica la massimizzazione del profitto per i soci come interesse sociale

Shareholder primacy

- È certamente la teoria oggi dominante, ma ha limiti forti:
 - Si disinteressa di altre *constituencies*;
 - Non ha sempre fondamento normativo (è più norma sociale che legale);
 - Considera solo una categoria di soci, disconoscendo una possibile pluralità di interessi

Shareholder primacy

- E come si pone, di per sé, nei confronti della CSR?

«The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits», Milton Friedman, N.Y. Times Mag., Sept. 13, 1970

Director primacy

- Ruolo limitato per soci; guinzaglio lungo per amministratori
- Simile a *Team production theory*, ma generalizzato
- Attenzione: può funzionare, se c'è un forte costo contrattuale nel coordinare le azioni di reponsabilità iniziate dai soci. Ma se i soci sono pochi, quindi con proprietà concentrata, allora gli amministratori sono meno liberi

Stakeholder model

- Riconosce l'impresa come una delle principali istituzioni sociali al nocciolo del sistema capitalista
- Ne discende che chiunque sia toccato dall'azione dell'impresa ha un interesse rispetto alle sue operazioni
- Possibile anche una analisi economica con compensazione di profitti e perdite tra soggetti interni ed esterni all'impresa

Stakeholder model

- Se i benefici che discendono dall'attività dell'impresa non sono percepiti come distribuiti in maniera equa, questo danneggia la legittimazione sociale dell'impresa stessa, a danno dell'efficienza
- Manca comunque un collegamento chiaro e univoco tra lo *stakeholder* e l'attività produttiva dell'impresa
- Questo perché gli *stakeholders* sono di natura diversa, con interessi diversi e differenti possibilità di incidenza endosocietaria

I modelli sono diversi...

...e ciascuno di essi ha pregi e difetti. La *Shareholder primacy* o anche detta *Shareholder value theory* è quella al momento prevalente

In ogni caso, ciascun modello implica una differente configurazione dei doveri degli amministratori, ora più ampi, ora più ristretti

Il problema di fondo è, in definitiva, «a chi rispondono» gli amministratori: se ai soci, se a soci e *stakeholders* diversi, se a soli *stakeholders* diversi

In aggiunta, i modelli di *governance* descritti non sono certamente una *one-size-fits-all*: ciascuno di essi è adatto ad un certo tipo di società, e magari anche solamente ad una fase di quella società

Essi devono essere combinati

Modelli concreti in Europa

Sistemi diversi, ma essenzialmente legati da un lato alla visione istituzionalista (Germania, Austria, Svezia...), e dall'altro a quella contrattualistica, per quanto con sfumature che portano ad un alleggerimento dello *shareholder value*, il c.d. *enlightened shareholder value*

Ma si presti attenzione ad una analogia storica: il despotismo *illuminato* (enlightened) non toglie che vi sia un sovrano assoluto che concede (*octroi*) un beneficio. Non c'è un *diritto* al beneficio

Così anche in ambito societario: il beneficio ai soggetti diversi dai soci nell'*enlightened shareholder value* è graziosamente concesso, fermo restando il faro della *shareholder primacy*

Germania: *Mitbestimmung*

Sistema tedesco: la *Mitbestimmung*

- Molto collaudato (1937...), è il prototipo della teoria istituzionalista: perseguimento dell'*Unternehmensinteresse* come interesse *durevole* dell'impresa
- Interesse all'efficienza produttiva dell'impresa vista come strumento di sviluppo economico generale (*Galgano*); il *Gemeinwohl*
- Anche se *Gemeinwohlklausel* non è ribadita in AktG 1965, si ritiene vi sia copertura data da GG 14.2, per cui la proprietà privata «dovrebbe» (*soll*) essere usata nel pubblico interesse
- Considera in maniera specifica i lavoratori come parte dell'impresa
- E attraverso questo modello, detto cogestione (o, in inglese, *codetermination*), entrano nella gestione anche le istanze dei lavoratori
- Ciò comunque a patto di continuare nel perseguimento del successo dell'impresa

Germania: *Mitbestimmung*

- Modalità concrete di funzionamento della *Mitbestimmung*:
 - Può essere sia obbligatoria che volontaria
 - Obbligatoria: partecipazione dei lavoratori all'interno del consiglio di sorveglianza in misura variabile
 - Cogestione paritetica nel settore carbo siderurgico (stesso numero di membri di CdS nominato da soci e da dipendenti; undicesimo uomo deciso di comune accordo; 1951 e 1956)
 - Cogestione quasi-paritetica nelle società di capitali con più di 2000 dipendenti (stesso numero di membri di CdS nominato da soci e da dipendenti; presidente, in assenza di accordo, nominato da soci e vicepresidente da dipendenti; 1976)

Germania: *Mitbestimmung*

- Cogestione del terzo nelle società di capitali con più di 500 e meno di 2000 dipendenti (dipendenti nominano 1/3 dei membri del CdS; 2004)
 - Volontaria: per tutti gli altri, su base di accordi di natura privatistica
- Perlomeno nella cogestione obbligatoria, i rappresentanti dei lavoratori nominano in consiglio di amministrazione un *Arbeitsdirektor* che si occupa delle questioni relative ai dipendenti e alle risorse umane
- Problema: sicuramente c'è tutela diretta degli *stakeholder* specifici rappresentati dai dipendenti, ma le altre istanze sono certamente meno forti

Regno Unito: *ESV*

- Campione indiscusso dell'*Enlightened shareholder value*
- Companies Act 2006, sec. 172

«Duty to promote the success of the company

(1) A director of a company must act in the way he considers, in good faith, would be **most likely to promote the success of the company** for the **benefit of its members as a whole**, and in doing so **have regard** (amongst other matters) to—

(a) the likely consequences of any decision in the **long term**,

(b) the interests of the **company's employees**,

(c) the need to **foster the company's business relationships with suppliers**, customers and others,

(d) the **impact** of the company's operations on the community and the environment,

(e) the **desirability** of the company maintaining a **reputation** for high standards of business conduct, and

Regno Unito: *ESV*

(f) the need to **act fairly** as between members of the company.

(2) Where or to the extent that the purposes of the company consist of or include purposes other than the benefit of its members, subsection (1) has effect as if the reference to promoting the success of the company for the benefit of its members were to achieving those purposes.

(3) The duty imposed by this section has effect **subject to any enactment or rule of law requiring directors, in certain circumstances, to consider or act in the interests of creditors of the company»**

Tutto meraviglioso, ma...

- Resta in capo agli amministratori decidere *se agire* nell'interesse di *constituencies* diverse dai soci
- Infatti il punto è «have regard», ossia: «considerare»
- Una volta considerato, l'interesse relativo può non essere preseguito...
- Per cui, per la sostenibilità di interessi diversi da quelli dei soci, c'è più fumo che arrosto

Francia: *Loi PACTE*

- Modifica nel 2019 l'art. 1833 del *Code Civil* (loi n° 019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises)
- Nuovo art. 1833, al. 2 CCF:
«La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité»
- Inoltre, modifica l'art. 1835 CCF, nel quale si autorizza lo statuto a decidere la «raison d'être» (scopo) della società

Francia: *Loi PACTE*

- La *Loi PACTE* innova dando una consacrazione normativa all'interesse sociale, senza tuttavia definirlo, lasciando agli interpreti il compito
- La seconda parte, ricalca il dovere di «prendere in considerazione», con conseguenze in ambito di CSR e di responsabilità degli amministratori
- Il mero «prendere in considerazione», tuttavia, subordina tali interessi a quello del successo della società
- Altre istanze, in Francia (Rapporto Notat-Sénard, 2018), si spingevano ancora oltre, immaginando che «l'impresa non ha proprietari»

E in Italia?

- Situazione non chiarissima
- Norma fondamentale, assolutamente poco considerata, art. 41 Cost.

«L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.»

Nell'impresa...

... abbiamo già la declinazione della sostenibilità economica: art. 2082 c.c., copertura perlomeno tendenziale delle perdite con i ricavi

Inoltre ci sono indici forti anche in relazione alla disciplina della crisi d'impresa, con la tutela della continuità ► lungo termine

Nelle società...

Il discorso si complica. La norma fondamentale è art. 2247 c.c.

«Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili»

Lo scopo di «dividerne gli utili»

- Ovvero lo scopo di lucro
 - Lucro oggettivo
 - Lucro soggettivo
- Problema 1: non tutte le società che rientrano nella nozione *ex art. 2247* perseguono uno scopo pienamente lucrativo

Tra lucro e mutualità

- Scopo lucrativo vs scopo mutualistico
 - Dove tuttavia c'è (o può esserci) lucro oggettivo, ma solo parzialmente quello soggettivo (perlomeno nella mutualità prevalente)
- Scopo lucrativo è, in genere, fatto rientrare nella categoria della *shareholder primacy*
- Questo significa che gli amministratori, nel gestire la società, si reputa siano tenuti a massimizzare il vantaggio economico dei soci

Amministratori e interesse sociale

- Interesse sociale non è definito dal legislatore, ma è menzionato
 - Art. 2373 (conflitto d'interesse del socio)
 - Art. 2391 (interessi degli amministratori)
 - Art. 2397 (Responsabilità di chi svolte attività di direzione e coordinamento, agendo «nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società»)

Amministratori e interesse sociale

- D'altra parte gli amministratori, perlomeno nella s.p.a., hanno la gestione esclusiva della società (negli altri tipi sociali c'è – di regola – cuna competenza concorrente dei soci, salvo nuove norme da CCII)
- La gestione esclusiva implica che il potere di decidere come amministrare la società è nelle mani degli amministratori
- La finalità rimane quella di massimizzare il ritorno economico dei soci
- Ma se è così, c'è spazio per interessi diversi da quelli dei soci, nella gestione della società?

Il sistema italiano...

... è chiaramente ispirato ad una visione contrattualista

Gli amministratori possono perseguire istanze diverse dalla massimizzazione del ritorno economico per i soci, ma solo:

1. Se ciò è previsto dallo statuto (e quindi dai soci stessi);
2. Anche in assenza di previsione statutaria, se ciò non pregiudica la massimizzazione del ritorno economico dei soci

Un problema

- Le previsioni statutarie sono lecite, se lo scopo della società lucrativa è *solamente* consentire il lucro dei soci?
- Lungamente discusso, gran parte della dottrina a favore, ma il problema è l'iscrizione nel Registro delle imprese

Le possibili declinazioni della sostenibilità

- Operatori di mercato sostenibile
- Benefattori
- *Governance societaria engaged*

E le società *non* benefit?

- Norme di derivazione europea su dichiarazione non finanziaria (DNF)
 - Dichiarazione sulle politiche CSR della società, intrinsecamente non legata al bilancio
 - Ma che il suo ruolo sia effettivamente «non finanziario» è del tutto discutibile

La DNF nel diritto UE e in Italia

- Fonti:
 - Direttiva 2014/95/UE
 - Trasposta in Italia da d.lgs. 254/2016
- Chi è tenuto?
 - enti di interesse pubblico
 - Società quotate o a capitale diffuso, banche, assicurazioni, SIM, SGR, SICAV...
 - Media di più di 500 dipendenti
 - Sopra limiti dimensionali (uno dei due tra:
 - » Totale stato patrimoniale: 20 M€
 - » Totale ricavi netti da vendite e prestazioni: 40M€)
 - Madre di gruppo di grandi dimensioni (consolidato)
 - Di media più di 500 dipendenti del gruppo
 - Sopra limiti dimensionali (uno dei due tra:
 - » Totale stato patrimoniale: 20 M€
 - » Totale ricavi netti da vendite e prestazioni: 40M€)

La DNF nel diritto UE e in Italia

- Cosa comprende la DNF?
 - Informazioni su
 - Attività d'impresa
 - Andamento dell'attività
 - Risultati dell'attività
 - Impatto dell'attività
 - Su
 - Temi ambientali
 - Sociali
 - Attinenti al personale
 - Sul rispetto dei diritti umani
 - Sulla lotta contro la corruzione attiva e passiva

La DNF nel diritto UE e in Italia

- Descrivendo *almeno*
 - Modello aziendale di gestione e organizzazione
 - Politiche praticate da impresa (inclusa *due diligence*), risultati e *indicatori*
 - Principali rischi, includendo le modalità di gestione, incluse le catene di fornitura e subappalto

- Dove si trova?
 - Documento autonomo
 - Parte della relazione sulla gestione

Informazioni specifiche minime

- Risorse energetiche (rinnovabili e non)
- Emissioni gas serra
- Impatto di rischio potenziale su ambiente, salute e sicurezza a medio termine
- Aspetti sociali su gestione personale (es.: parità di genere, misure volte ad attuare convenzioni inter e sovranazionali, dialogo con parti sociali)
- Rispetto diritti umani, «**le misure adottate per prevenirne le violazioni e le azioni poste in essere per impedire discriminazioni**»
- Lotta a corruzione «**con indicazione degli strumenti a tal fine adottati**»

Il tutto utilizzando

- Standard specifico di valutazione
 - Di norma usabile anche per le società benefit (GRI), con possibilità di selezione di indicatori effettivamente utili
 - Possibile (ma improbabile) anche standard autonomo
- Con comparabilità tra annualità
- E soprattutto approccio *comply or explain*:
 - «Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata»
- E inoltre possibilità di omissione di informazioni se *disclosure* potrebbe compromettere la posizione commerciale dell'impresa

Responsabilità

- Amministratori
 - Redazione e pubblicazione
 - Standard di professionalità e diligenza
- Organo di controllo
 - Vigila su osservanza di norme da parte di amministratori e riferisce annualmente ad assemblea
- Soggetto incaricato di revisione del bilancio
 - Verifica effettiva predisposizione di DNF da parte di amministratori
 - Redige relazione su conformità di informazioni rispetto a norme
 - Ma, attenzione, *non* su veridicità: «Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario.»

Dichiarazioni volontarie?

- Possibili
- Autodichiarazione di conformità se redatte sulla base di indicazioni di d.lgs. 254/2016
- Per imprese minori possibili dichiarazioni semplificate

E le omissioni?

- Art.8 c. 4, d.lgs. 254/2016

«Salvo che il fatto costituisca reato, quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il registro delle imprese contiene **fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero** ovvero **omette fatti materiali rilevanti** la cui informazione è prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000»

- E se il danno per la società derivante dalla pubblicazione fosse superiore in ipotesi alla – non enorme – sanzione?

Le autorità coinvolte

- **CONSOB**
 - Bankitalia e IVASS per aspetti di competenza
 - Disciplina con regolamento:
 - Modalità di trasmissione
 - Modalità di controllo
 - Principi applicabili ai revisori

Criticità

- Estremamente ridotto il numero di soggetti tenuti
- *Comply or explain* rischia di azzerare l'efficacia della DNF
- Non chiarissima l'estensione di obblighi *effettivi* che pendono su amministratori e sulle società

Criticità

- Non chiarissimo l'ambito di azione nei confronti delle filiali e succursali estere, in particolare non-EU
 - Caso ENI
- Scoperta di omissioni o false attestazioni solo *ex post*, con rischio di sostanziale legittimazione di comportamenti azzardati

Grazie per l'attenzione!

Domande?

alessio.bartolacelli@unimc.it